

ALLEGATO AL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATORI ASSUNTI CON
TIPOLOGIE CONTRATTUALI ATIPICHE (SPECIALI)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PRESENZA DI LAVORATORI MINORENNI
Con applicazione contratto di stagista

NOME AZIENDA E INDIRIZZO

Datore di Lavoro/RSPP

Medico Competente

Firma

Firma

Data

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

In azienda vengono impiegati lavoratori con contratti di lavoro atipici, vedi:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	STUDENTE DA INSERIRE
Apprendistato	
Contratto di formazione lavoro	
Contratto part- time	
Lavoro in affitto; rapporto trilaterale tra un Agenzia che svolge un'opera d'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (tra datore e lavoratore)	
Telelavoro o lavoro eseguito a casa	
Lavoro stagionale	
Sostituzione di lavoratori con diritto al mantenimento del posto di lavoro (es. aspettativa, maternità, ecc.)	
Lavoro a chiamata	
Tirocinio	
Voucher	
Stage	
Minorenni	
Altro	

I lavoratori minorenni presenti in azienda non saranno impiegati nelle seguenti mansioni e non sono esposti ai relativi fattori di rischio, così come regolamentato dalla Legge 977/1967, che nell'Allegato I individua le lavorazioni vietate che espongono i minorenni a rischi troppo elevati.

Tabella di Valutazione relativa ai rischi considerati troppo elevati per i minorenni e pertanto vietati:

Elenco Lavori Vietati	Rischio PRESENTE	Rischio NON PRESENTE	NOTE
1. Atmosfere a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321);		X	
2. Rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel D. Lgs 195/2006, ora D. Lgs 81/2008).		X	
3. Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del D. Lgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92)		X	
4. Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e		X	Solo prodotti per sanificare luogo di lavoro con esclusione delle frasi di Rischio riportate a fianco

integrazioni e del DLgs 65/2003 (che			
ha abrogato il D. Lgs 16 luglio 1998, n. 285);			
5. Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H370, H334, H317, H373, H340, H360D, H334, H317		x	Solo prodotti per sanificare luogo di lavoro con esclusione delle frasi di Rischio riportate a fianco
6. Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H334, H317		X	Solo prodotti per sanificare luogo di lavoro con esclusione delle frasi di Rischio riportate a fianco
7. Sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008		X	
8. Presenza di piombo e composti		X	
9. Presenza di amianto		X	
10. Processi e lavori di cui all'allegato XLII del DLgs 81/2008		X	

11. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.		X	
---	--	---	--

12. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.		X	
13. Lavori di mattatoio.		X	
14. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.		X	
15. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.		X	
16. Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni		X	

17. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione (“Lavori sotto tensione”, come ora definito dall’art. 82 del DLgs 81/2008)		X	
18. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.		X	
19. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio		X	

quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.			
20. Lavorazioni nelle fonderie.		X	
21. Processi elettrolitici.		X	
22. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe		X	
23. Produzione e lavorazione dello zolfo		X	

24. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi		X	
25. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere		X	
26. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione,		X	

vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.			
27. Lavorazione dei tabacchi		X	
28. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.		X	
29. Produzione di calce ventilata.		X	

30. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno		X	
31. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.		X	
32. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.		X	
33. Lavori nei magazzini frigoriferi.		X	
34. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.		X	

35. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del DLgs 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.		X	
---	--	---	--

36. Operazioni di metallizzazione a spruzzo		X	
37. Legaggio ed abbattimento degli alberi.		X	
38. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.		X	
39. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.		X	
40. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.		X	
41. Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota:		X	
guanti e mascherine per polveri).			
42. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.		X	
43. Produzione di polveri metalliche.		X	

44. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.		X	
45. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.		X	

L'eventuale acquisizione di nuove sostanze chimiche nel ciclo produttivo aziendale, comporterà un aggiornamento del presente processo valutativo.

CONTROLLO SANITARIO

I lavoratori minorenni saranno sottoposti a Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente (Visita Medica Preventiva), volta a definire l'idoneità alla mansione da parte del lavoratore minorenne.

Il giudizio di idoneità del Medico Competente verrà comunicato al Datore di Lavoro, al lavoratore e a coloro che hanno la potestà genitoriale del minorenne.

In caso di eventuali giudizi di non idoneità, il Medico Competente informa il Datore di Lavoro, al lavoratore e a coloro che hanno la potestà genitoriale del minorenne delle mansioni che non possono essere svolte.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL LAVORATORE MINORENNE

Il lavoratore minorenne verrà informato sui rischi presenti in azienda e sulle misure aziendali di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle procedure di emergenza. Il lavoratore viene informato circa i ruoli aziendali conferiti per la gestione delle emergenze, per il ruolo di RSPP, RLS e Medico Competente, sulla base di quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs.81/2008 e smi.

Il lavoratore minorenne viene formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entro 60 giorni dall'assunzione, con corso da 8 ore, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/2008 e smi e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

RISCHI PRESENTI	SI	NO	N.A.
Conoscenza dell'organizzazione Aziendale e conoscenza dei ruoli e le funzioni del Servizio di prevenzione e Protezione	X		

Informazione e formazione e addestramento del lavoratore	x		
Conoscenza del referente/preposto al quale dare immediata comunicazione di un pericolo grave e immediato riscontrato nel corso dell'attività	x		
Conoscenza del significato della segnaletica di Sicurezza (divieti, pericoli, obblighi, attenzioni e prescrizioni, ecc)	x		
Conoscenza delle procedure di evacuazione in caso di emergenza o pericolo immediato	x		
Conoscenza delle corrette procedure da adottare in caso di malore o infortunio	x		
Conoscenza dell'utilizzo obbligatorio dei DPI legati alla propria mansione di lavoro e relativa dotazione	x		
Conoscenza dell'ambiente di lavoro	x		
Conoscenza degli agenti chimici e accesso/divulgazione alle schede di sicurezza per i prodotti chimici autorizzati all'uso	x		
Conoscenza delle macchine e attrezzature di lavoro e accesso/divulgazione dei Libretti di uso e manutenzione.	x		
Conoscenza delle modalità di uso dei mezzi di trasporto e sollevamento presenti in azienda			x
Non ci sono cambiamenti di unità produttiva	x		
Sistema per gestire un'efficace comunicazione volta a limitare le difficoltà relazionali	x		
Divulgazione delle corrette procedure di lavoro e relativa verifica dell'assimilazione	x		
Orario di lavoro definito senza variazioni frequenti	x		
Le pause di lavoro sono chiaramente definite	x		
Chiara pianificazione dei compiti da svolgere	x		
Carico di lavoro definito	x		

Verifica dell'idoneità allo svolgimento della mansione da parte del Medico Competente nell'ottica della Sorveglianza Sanitaria	x		
TOTALE PUNTEGGIO	0	0	0

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RISULTATI

Obiettivo della Valutazione del Rischio è quello di poter considerare i rischi correlati a tipologie contrattuali atipiche come: a) RISCHIO ACCETTABILE; b) RISCHIO NON ACCETTABILE.

Modalità di calcolo del rischio

Per ogni risposta "SI" alla suddetta check-list e per ogni risposta "Non Applicabile", si darà valore 0; per ogni risposta "NO", si darà valore 1.

È considerato RISCHIO ACCETTABILE se il risultato finale sarà pari a 0; sarà considerato il rischio come NON ACCETTABILE, se il risultato finale sarà maggiore di 0. In quest'ultima ipotesi, si programmeranno interventi correttivi a breve termine (massimo 3 mesi), per poi procedere ad un nuovo ricalcolo del rischio.

ESITO VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONCLUSIONI

All'esito dell'applicazione della suddetta "Check-list", emerge a carico dei lavoratori inquadrati con tipologie contrattuali atipiche un rischio ACCETTABILE.

La persona referente per il lavoratore assunto con contratti atipici, che effettuerà un monitoraggio interno circa l'attuazione delle corrette procedure di lavoro da adottare è Francesco Mannelli in qualità di DDL/RSPP. Si provvederà a vigilare sul minorenne per garantire l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro considerando la giovane età del lavoratore (sviluppo fisico non ancora completo, mancanza di esperienza, minore attenzione, impulsività, ecc.).

Il corretto inserimento del neo lavoratore, prevede il monitoraggio periodico su come lo stesso si sia integrato nel sistema lavorativo aziendale, tenendo conto dei rapporti tra i lavoratori e della predisposizione a svolgere l'attività lavorativa per cui è chiamato.

Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza Sanitaria (o semplice giudizio di idoneità per le attività meramente occasionali), sulla base di quanto specificato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Adempimento da effettuare alla data dell'attivazione del rapporto di lavoro	Figura aziendale responsabile	Scadenza	Registrazione avvenuto intervento
---	-------------------------------	----------	-----------------------------------

Informare i lavoratori minorenni sui rischi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sulle procedure aziendali interne, nonché sull'organigramma e le figure aziendali, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.81/2008 e smi.	DDL/RSPP	Appena attivato il contratto di lavoro	
Formare i lavoratori minorenni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con corso da 8 ore, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/2008 e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.	DDL/RSPP	Da completare entro 60 gg dall'attivazione del contratto di lavoro	
Consegna DPI Divisa Scarpa antinfortunistica Guanto antitaglio Guanto a protezione termica DPI per sanificazione e utilizzo agenti chimici ad esclusione di quanto sopra riportato per i minori) Mascherina di protezione vie respiratorie (se indicato al punto 8	DDL/RSPP	In ingresso al primo giorno di lavoro	
della scheda di Sicurezza Agente chimico) Guanto in latex (se indicato al punto 8 della scheda di Sicurezza Agente chimico) Occhiale di protezione (se indicato al punto 8 della scheda di Sicurezza Agente chimico)			

